



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ADELAIDE AMENDOLA	Presidente
MARCO MARULLI	Consigliere
COSMO CROLLA	Consigliere
MASSIMO FALABELLA	Consigliere-Rel.
MAURA CAPRIOLI	Consigliere

Oggetto:

Immigrazione-
Espulsione

Ld.09/03/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso RG n. 14336 anno 2022 proposto da:

Miledi Wissem, rappresentato e difeso dall'avvocato Jacopo Di Giovanni;

ricorrente

contro

Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*;

intimato

avverso il decreto del 9 dicembre 2021 del Tribunale di Roma.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 marzo 2023 dal Consigliere Relatore dott. Massimo Falabella.

FATTI DI CAUSA

1. — E' impugnato per cassazione il decreto di convalida della





proroga del trattenimento di Miledi Wissem.

2. — Il ricorso si basa su due motivi. Il Ministero ha depositato un «atto di costituzione» in cui non è rassegnata alcuna difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il primo motivo oppone la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 135 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.. Secondo il ricorrente, «[l']affermazione del Tribunale, secondo cui non sarebbero ravvisabili agli atti di causa elementi che potessero indurre a ritenere non più valide le ragioni che avevano motivato il precedente provvedimento di trattenimento, individuate nella strumentalità della domanda, si pone in contrasto irriducibile con l'accoglimento dell'istanza di sospensione cautelare del provvedimento di diniego, menzionato nel provvedimento impugnato».

Il secondo mezzo denuncia la violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 142/2015. Si rileva che la natura pretestuosa della domanda era stata esclusa dal Tribunale con decreto del 18 novembre 2021 emesso in altro procedimento: nella circostanza si era ritenuto che la domanda non potesse dirsi manifestamente infondata sulla base della provenienza da un «paese sicuro», in quanto il ricorrente si era dichiarato omosessuale «e quindi rientrante in una categoria di persone riconosciuta come eccezione al riconoscimento della Tunisia come paese sicuro». E' aggiunto che il rischio di fuga non era stato indicato dal Questore di Roma come elemento fondante l'ordine di trattenimento e pertanto non poteva essere oggetto di cognizione da parte del giudice chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti del trattenimento; si rileva, infine, che il pericolo di fuga addotto nella richiesta di proroga si fondava su elementi non contemplati dall'art. 6, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286/1998,

2. — L'istante è stato destinatario di un respingimento, cui è seguita la pronuncia di un provvedimento di trattenimento, oggetto di convalida. Lo stesso Miledi Wissem ha proposto, nel frattempo, una





domanda di protezione internazionale che la Commissione territoriale ha respinto per manifesta infondatezza; il provvedimento amministrativo è stato impugnato avanti al Tribunale, il quale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, a norma dell'art. 35 *bis*, comma 4, d.lgs. n. 25/2008.

3. — In termini generali, la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l'efficacia esecutiva di tale provvedimento, con la conseguenza che non scatta l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, permanendo la situazione di inespellibilità fino all'esito della decisione sul ricorso (Cass. 30 novembre 2015, n. 24415).

Tale effetto non si produce nel caso di proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza, salva la sospensione che può essere disposta dal tribunale, in base a gravi e circostanziate ragioni [art. 35 *bis*, comma 3, lett. c), e 4, d.lgs. n. 25/2008].

La sospensione è stata nella fattispecie disposta col richiamato provvedimento del 18 novembre 2021, in cui si è dato atto che le dichiarazioni rese dal ricorrente non erano del tutto sfornite di credibilità e necessitassero di ulteriore verifica in sede giudiziale, tenuto conto che la Tunisia non poteva considerarsi paese di origine sicuro per chi tema persecuzioni basate sull'orientamento sessuale.

Va tuttavia considerato che il trattenimento non dipende dall'efficacia esecutiva del provvedimento della commissione: l'art. 35 *bis*, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 25/2008 dispone che il trattenimento osta alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della nominata commissione e la decisione assunta dal tribunale a norma del successivo comma 4 spiega appunto effetto su detta efficacia esecutiva, non sul trattenimento. D'altro canto, a norma dell'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015 il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3





bis, secondo periodo, dello stesso art. 6, il quale presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della commissione territoriale, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva di cui al comma 4 dell'art. 35 *bis*, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso proposto.

Nel disciplinare il detto trattenimento, l'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 142/2015 investe poi il tribunale della verifica delle «*condizioni di cui al comma 7*», e cioè della sola verifica circa la pendenza del procedimento giurisdizionale.

In conclusione, la delibazione operata a norma del cit. comma 4 dell'art. 35 *bis* spiega incidenza sul solo piano dell'efficacia esecutiva del provvedimento della commissione, e dunque preclude, semplicemente, che lo straniero sia costretto ad abbandonare l'Italia nella pendenza del giudizio: non implica affatto che il medesimo cessi di essere trattenuto in quel periodo di tempo, visto che l'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015 stabilisce esattamente il contrario.

4. — Al rigetto del ricorso non segue condanna alle spese, in quanto l'Amministrazione non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a Sezione Civile, in data 9 marzo 2023.

Il Presidente

Adelaide Amendola

